



Comune di Fratte Rosa

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 19 del 26-04-19

Oggetto: ART. 251, COMMI 1, 3 E 5 DEL TUEL. ADOZIONE PROVVEDIMENTI ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CONNESSI AL DISSESTO. DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 20:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

=====

AVALTRONI ALESSANDRO	P	TORCELLINI ALICE	P
MASSI MARZIO	P	ANTINORI MARCO	P
TORRISI ROSA	P	TINTI FABRIZIO	A
MANDOLONI EMANUELE	P	SANTINI GIULIA	P
BERTI MATTEO	P	SOGGIN LUCA	A
BEFERA CLAUDIO	P		

=====

Assegnati N.11 | In carica N.11 | Presenti N. 9 | Assenti N. 2

=====

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:
MANDOLONI EMANUELE
TORCELLINI ALICE
SANTINI GIULIA

ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, commi da 639 a 705 che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da IMU (Imposta Comunale sugli Immobili), TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti);

VISTO il comma 677 della legge 27/12/2013 n. 147 che impone ai comuni, nell'adozione delle delibere delle aliquote di imposta, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla dichiarazione del Dissesto dell'Ente, ai sensi dell'art. 246 del TUEL, per le motivazioni espresse nello stesso atto;

CONSIDERATO che spetta quindi al Consiglio Comunale l'adozione, entro trenta giorni dall'esecutività della predetta delibera n. 7/2018 la rideterminazione, nelle misure massime consentite, delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per servizi produttivi a domanda individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs. N. 267/2000;

ACCLARATO che tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all'intero periodo di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che le relative deliberazioni di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio I – Consulenza e Studi Finanza Locale – Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati prot. n. 0019617 del 5 aprile 2019 pervenuta al n. 0001473 del protocollo dell'ente nella stessa data, con cui viene invitato l'ente alla deliberazione dei provvedimenti di attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251, commi 1, 3 e 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, entro 30 giorni dall'esecutività della deliberazione di dissesto, pena la sospensione dei trasferimenti erariali;

VISTO l'art. 251 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:

Attivazione delle entrate proprie.

Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del

servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissenso;

Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali;

RITENUTO, pertanto, di provvedere con la presente deliberazione, quale ulteriore manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, alla rideterminazione nella misura massima consentita dalla legge delle aliquote della TASI per l'anno 2019 e seguenti;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La **IUC** (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - ✓ **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (*per tale componente si rimanda al Regolamento IMU*)
 - ✓ **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 - ✓ **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" di commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- Commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale)
- Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- Commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi 669, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 692,703 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);

CONSIDERATO che le **scadenze di pagamento** per la componente **TASI** (tributo servizi indivisibili) per l'anno 2019 sono le seguenti:

- 16 GIUGNO
- 16 DICEMBRE

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività e per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati costi complessivi di riferimento:

- Pubblica Sicurezza e Vigilanza € 43.000,00
- Tutela patrimonio artistico e culturale € 11.000,00
- Servizi manutenzione stradale, verde pubblico e pubblica illuminazione € 173.000,00
- Servizi socio assistenziali e cimiteriali € 35.500,00
- Servizi protezione civile € 0,00
- **Totale € 262.500,00**

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 2) salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Portale del federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 14 lettera e), della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016) modificando in parte l'art. 1, comma 688, della legge 27/12/2013 n. 147, ha stabilito che dall'anno 2016 le delibere per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe dovranno essere pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 1, comma 14, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), che ha apportato modifiche all'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, ed in particolare:

comma 639:(TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9))

comma 669: Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

comma 678: Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

comma 681: Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

VISTO l'art. 1, comma 54, della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016), che ha modificato il comma 678 dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147 aggiungendo il seguente periodo: *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.*

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015;

VISTO il parere del revisore dei conti;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come riportati nel documento allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto che per rispettare il vincolo di cui all'art. 1, comma 677 della legge n. 147 del 27/12/2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile la TASI sarà pagata soltanto nei seguenti casi:

Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3. Di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;
4. Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettagli riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale e successive modifiche ed integrazioni;
5. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2015, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, in quanto con delibera di C.C. n. 18 adottata in data odierna è stato deliberato il solo pagamento di IMU escludendo la TASI, che viene pagata solo nei casi di cui al suddetto punto 2.
6. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura TASI è diretta:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati costi complessivi di riferimento:
 - Pubblica Sicurezza e Vigilanza € 43.000,00
 - Tutela patrimonio artistico e culturale € 11.000,00
 - Servizi manutenzione stradale, verde pubblico e pubblica illuminazione € 173.000,00
 - Servizi socio assistenziali e cimiteriali € 35.500,00
 - Servizi protezione civile € 0,00
 - **Totale € 262.500,00**
7. Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento TASI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'8/9/2014;
8. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997
9. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per le motivazioni indicate nella proposta dell'atto deliberativo.

IL SINDACO-PRESIDENTE

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 9
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	==

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 9
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	==

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI FRATTE ROSA
Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. 19 del 26.04.2019

PROPOSTA N. 16 DEL 12.04.2019 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:

**“ART. 251, COMMI 1, 3 E 5 DEL TUEL. ADOZIONE PROVVEDIMENTI ATTIVAZIONE DELLE
ENTRATE PROPRIE CONNESSI AL DISSESTO. DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI.”**

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Fratte Rosa, lì 12.04.2019

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

Fratte Rosa, lì 12.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

N. 190 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 02-05-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Fratte Rosa, 02-05-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 02-05-19 al 17-05-2019
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 02-05-19 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 18-05-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA
